

Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 19/12/1992

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 2

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all' atto dell' esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazione effettuate ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente all' esame dei documenti relativi all' erogazione della prima rata d' acconto.